

Recebido: 15.05.2020  
Aprovado: 01.07.2020

Università di Genova  
Itália

Volume 1, Número 2,  
Ano 1  
2020

ISSN 2184-7487  
Registado na Biblioteca  
Nacional de  
Portugal

[www.revistaibericadodireito.pt](http://www.revistaibericadodireito.pt)



## Il diritto privato oggi e il ruolo del giurista

*Private law today and the role of the legal scholar*

Mauro Grondona <sup>1</sup>

**Sommario:** 1. Premessa; 2. Uso della storia e metodologia interdisciplinare; 3. Il ruolo del giurista tra tecnica e funzione sociale; 4. La formazione del giurista: qualche problema aperto.

**Riassunto:** Lo scritto si sofferma sulla questione del pluralismo giuridico quale portato della progressiva stabilizzazione della liberal-democrazia. Ciò fa sì che anche le tecniche di analisi giuridica e di argomentazione siano sottoposte a una complessiva riflessione critica, nel segno della interdisciplinarietà. Infatti, una società democratica in senso maturo è una società pluralista. Conseguentemente, è necessario che l'ambito giuridico sia in stretta relazione con l'ambito sociale, altrimenti accade che sistema giuridico e sistema sociale rimangono mondi a sé stanti, o comunque troppo poco interconnessi. Pertanto, l'apertura del diritto alle altre scienze sociali (ma anche alle scienze umane) è fondamentale per un migliore e progressivo adeguamento del diritto alla società. L'analisi giuridica non può infatti ridursi a un'analisi normativa, ma deve essere intesa quale analisi sociale. Conseguentemente, si pone anche un problema di rinnovamento del processo di formazione del giurista. Da un lato, perché la formazione del giurista è destinata a proseguire nella fase post-universitaria; da un altro lato, perché occorre riflettere sulla modalità di accesso alle classiche professioni legali, nella prospettiva di una formazione più ampia del futuro giurista.

**Parole chiave:** Giurista; Pluralismo culturale; Pluralismo giuridico; Liberal-democrazia; Interdisciplinarietà.

**Abstract:** The paper dwells on the question of legal pluralism as a result of the progressive stabilization of liberal democracy. This means that even the techniques of legal analysis and argumentation are subjected to an overall critical reflection, in the name of interdisciplinarity. In fact, a democratic society in the mature sense is a pluralist society. Consequently, it is necessary that the juridical sphere be in close relation with the social sphere, otherwise it happens that the juridical system and the social system remain worlds apart, or at least too little interconnected. Therefore, the opening of law to the other social sciences (but also to the human sciences) is fundamental for a better and progressive adaptation of law to society. In fact, legal analysis cannot be reduced to a normative analysis, but must be understood as a social analysis. Consequently, a problem of renewal of the process of formation of the jurist also arises. On the one hand, because the training of the jurist is destined to continue in the post-university phase; on the other hand, because it is necessary to reflect on the mode of access to the classical legal professions, in the perspective of a broader training of the future jurist.

**Keywords:** Jurist; Cultural pluralism; Legal pluralism; Liberal-democracy; Interdisciplinarity.

<sup>1</sup> Professore ordinario di Diritto privato. Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza. E-mail: [mauro.grondona@unige.it](mailto:mauro.grondona@unige.it).

## 1. Premessa

È sempre una gioia poter partecipare a un incontro di studio alla cui organizzazione hanno così intensamente collaborato, insieme agli amici padovani, giuristi brasiliani, ai quali, come giuristi italiani, ci lega il nome indimenticabile di Tullio Ascarelli, che in Brasile trovò il sicuro approdo dopo la fuga sua e della famiglia dalle leggi antiebraiche adottate dal regime fascista nel 1938<sup>2</sup>.

Nei due giorni di fervidi lavori che sono ormai alle nostre spalle (ma il ricordo è ben saldo in noi tutti) sono stati sviscerati pressoché tutti gli ambiti della scienza giuridica, con non episodiche aperture al ben più vasto ambito delle scienze umane e sociali. Il che è segno di vitalità culturale e intellettuale: quella vitalità che è la cifra di ogni studioso degno di questo nome.

In queste brevi pagine mi propongo un compito molto modesto e circoscritto: riflettere sui volti dell'attuale diritto privato e quindi sul ruolo dei giusprivatisti. E forse queste considerazioni (che naturalmente guardano al contesto italiano) possono prestarsi per svolgere anche alcune considerazioni di portata più generale.

Parto dal seguente rilievo: gli studiosi italiani del diritto privato non sono del tutto indifferenti al problema della storia interna della propria disciplina<sup>3</sup>, per almeno tre ragioni:

i) nel passato (ormai remoto), il civilista di valore era anche, e prima di tutto, romanista, e dunque, come tale, ben attrezzato culturalmente per meglio apprezzare ciò che, con espressione consueta, si connota quale sviluppo storico di un fenomeno;

ii) nel passato, ma anche nel presente, accadeva e accade che il civilista sia aperto alla filosofia del diritto e alla teoria generale del diritto – focalizzandosi la prima soprattutto sui valori sottostanti al (e soprastanti il) diritto e la seconda sul linguaggio e sul discorso del diritto;

iii) nel passato, ma anche nel presente, si davano e si danno esempi di studiosi di formazione civilistica che poi si sono progressivamente spostati su terreni diversi, apportandovi contributi originali: segnatamente, il diritto comparato, l'antropologia giuridica, la sociologia del diritto, la storia del diritto.

Ciò porta a dire che il civilista odierno, soprattutto se giovane, ha a disposizione molti strumenti per riflettere sulla storia della cultura della propria disciplina, e quindi su se stesso; il che è appunto un buon modo per affrontare un esercizio di autoanalisi culturale<sup>4</sup>.

Il problema è se il giovane civilista di oggi ritenga (se non indispensabile, almeno) opportuno compiere questo lavoro di autoanalisi: del che è spesso lecito dubitare.

2 Su Ascarelli e il felice periodo brasiliano va ora visto il magnifico libriccino (arricchito da un ampio e inedito apparato fotografico) di STELLA RICHTER jr., Mario. Racconti ascarelliani. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020.

3 Cfr. ALPA, Guido/MACARIO, Francesco (a cura di). Diritto civile del novecento: scuole, luoghi, giuristi. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

4 Fenomeno, del resto, sempre più diffuso all'interno di altre branche disciplinari: basta pensare al grande successo riscosso dall'analisi delle ideologie sottostanti ad una disciplina altamente tecnica – e perciò spesso, a torto, considerata come assiologicamente neutra: ma basta scorrere gli indici di una rivista come Quaderni di storia per rendersi conto che non è affatto così; e v. allora, poiché si tratta del fondatore della rivista, Canfora, Luciano. Le ideologie del classicismo. Torino: Einaudi, 1980 – quale la filologia classica).

## 2. USO DELLA STORIA E METODOLOGIA INTERDISCIPLINARE

Detto questo come premessa generale del discorso, farei due notazioni specifiche, lungo cui articolare l'intelaiatura del ragionamento, mosso da esigenze in primo luogo metodologiche.

La prima notazione attiene al significato della locuzione «uso della storia».

Non è da confondere la conoscenza storica (che inevitabilmente ha sempre a che fare con la storia delle idee, e dunque va, e deve andare, al di là di ogni limite disciplinare) con l'informazione storica, facilmente acquisibile di seconda mano e ancor più facilmente utilizzabile senza quel rigore frutto della consapevolezza (penso ad esempio alla spolverata di diritto romano che diverse monografie di diritto civile – un tempo più che oggi, per vero – contengono: qui non si ha alcuna vera ricerca storica, ma solo utilizzo di ricerche e di idee altrui).

Approcci del genere sono metodologicamente scorretti, perché guardano alla dimensione della storicità come a un fenomeno teoreticamente circoscrivibile in quanto ormai esaurito, e dunque come tale facilmente separabile dall'attualità.

Qui si apre senz'altro la questione del dialogo tra civilista e storico del diritto: un dialogo che – in quanto avviene tra giuristi – dovrebbe poter essere fruttifero per entrambi.

Ciò che si è appena osservato conduce allora, a mio avviso, alla necessità di rafforzare il profilo storico-culturale dell'approccio al diritto positivo.

Senza dover affrontare la questione del rapporto tra cultura giuridica e pensiero giuridico (locuzioni non sovrapponibili, come mostrano alcune pagine di Paolo Grossi, in specifica differenziazione dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico» dall'approccio impresso da Giovanni Tarello ai suoi pressoché coevi «Materiali per una storia della cultura giuridica»), è indubitabile che il fenomeno del diritto, pur avendo una propria unità interna storicamente accertabile (sotto il profilo dogmatico e con gli strumenti della dogmatica: una ricostruzione storica dei concetti è ben possibile e chi la compie fa opera meritoria), non ha titolo (né dovrebbe avere) per rivendicare alcuna autonomia (intesa quale separatezza, non già distinzione) rispetto al contesto politico e economico, sociale e culturale di cui esso è l'effetto e non la causa.

Ciò sposta l'attenzione, per usare una formula di sintesi, sul rapporto diritto/società. Serbatoio ricchissimo, per chi voglia indagarlo e per chi si attrezzi metodologicamente allo scopo.

Che la tendenza generale, almeno delle più giovani generazioni, vada in questa direzione, è anche il prodotto di quel progressivo consolidamento democratico, che è la via più breve al pluralismo giuridico: ne consegue allora che tale pluralismo giuridico è la necessaria conseguenza di quel diffuso pluralismo culturale tipico appunto delle democrazie consolidate. Un pluralismo giuridico con il quale il giurista, proprio in quanto esperto conoscitore e analista di un sottosistema tecnico che ha il suo fondamento nel sistema sociale, deve necessariamente fare i conti, posto che il sottosistema giuridico e il sistema sociale sono come tali necessariamente convergenti, anche se non necessariamente convergenti. E una teoria democratica adeguata allo svolgimento storico conosciuto dalle democrazie e quindi all'insegna del liberalismo

politico ha anche il compito di consentire al pluralismo sociale di svilupparsi senza assumere i tratti, né del particolarismo isolazionista, né dell'universalismo omologante, e quindi non rispettoso delle diversità.

Qui si registra però anche una prima difficoltà: nonostante, infatti, la proliferazione di studi culturalmente disponibili ad ascoltare la voce del pluralismo, quando poi si tratta di mettere in pratica certi insegnamenti da parte del giurista positivo, e quindi di utilizzare certi nuovi paradigmi in funzione normativa, sulla base, dunque, di un'argomentazione giuridica, l'atteggiamento tuttora piuttosto diffuso è quello della cautela e della prudenza; come se fosse preferibile separare la generica influenza culturale (ottima purché, e anzi in quanto, innocua) del non-giuridico, dal momento della individuazione della regola iuris, che resterebbe sotto il controllo della sola tecnica giuridica, quale sottosistema autosufficiente e soprattutto isolato dal restante contesto sociale.

La seconda notazione è strettamente connessa con la prima e attiene alla questione della interdisciplinarietà.

Naturalmente è vero che da tempo si sono elaborati tesi e programmi di lavoro a ispirazione interdisciplinare, ma è altrettanto vero che la reazione è stata poi di due tipi: o un netto rifiuto metodologico; oppure un apparente apprezzamento, proprio sotto il profilo metodologico, che poi però diventa – non paradossalmente – una critica (più o meno trasparente): il metodo interdisciplinare (quasi naturaliter) sarebbe particolarmente soggetto al rischio di sfociare nel sincretismo metodologico o, peggio, nell'anarchismo metodologico<sup>5</sup>.

Si tratta, a mio avviso, di un duplice errore.

Il primo errore sta nello stesso atteggiamento mentale conservatore, e come tale sempre destinato a soccombere (tranne che, forse, nel brevissimo periodo), posto che ciò che accade è destinato a prevalere su ciò che si pensa dovrebbe accadere.

Il che non significa affatto dire, naturalmente, che un certo tasso di conservatorismo (cioè di tradizionalismo culturale e metodologico) non sia sempre storicamente presente all'interno di ogni contesto sociale (e sarebbe senza dubbio criticabile ogni tentativo diretto a coattivamente ostacolarne la possibilità di incidere nella realtà, materiale e culturale); né significa che esso non possa condizionare lo svolgimento storico del processo sociale; significa piuttosto dire che ogni programma di conservazione del presente, qualunque sia il campo, è perdente, perché rifiuta la logica e la dimensione dello sviluppo storico, dunque rifiuta la dinamica culturale, propria invece di ogni fenomeno sociale, quale appunto è il diritto.

Il secondo atteggiamento rivela, ancora una volta, l'errore insito nell'eccessiva prudenza di chi teme che nel momento applicativo (che è, sì, momento intrinsecamente dogmatico, se però con dogmatica ci si limita a riferirsi, giusta la felice terminologia del filosofo Benedetto Croce – cui proprio Tullio Ascarelli fu particolarmente sensibile –, all'utilizzo dei concetti quali strumenti ordinatori, che semplificano il ragionamento tecnico, e che non si applicano mai totalmente e rigidamente, ma sono soltanto strumenti di orientazione) occorra rimanere ancorati a una concezione statica (e quindi astorica, e in certa misura assolutistica) del principio di legalità e di certezza

<sup>5</sup> Utili ora alcune considerazioni a largo raggio di LIBERTINI, Mario. "Passato e presente nel diritto commerciale (A proposito di tre libri recenti)", in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, XLIX (2020), p. 735-771.

del diritto, le cui potenzialità meglio potrebbero essere invece oggi apprezzate, se collocate nella prospettiva dell'argomentazione interdisciplinare quale moderno fondamento del diritto.

### 3. IL RUOLO DEL GIURISTA TRA TECNICA E FUNZIONE SOCIALE

Credo sia indispensabile notare come rimanga tuttora piuttosto difficile per il giurista (e io penso in primo luogo al civilista, naturalmente) dar vita a una proficua interazione con altre branche del sapere, giuridico e non giuridico.

È un fatto che merita di essere considerato da vicino.

In prima battuta, per inquadrare meglio la questione, si potrebbe pensare alla vicenda della filologia classica (disciplina che indubitabilmente ha delle relazioni con il diritto, in quanto linguaggio tecnicizzato e in quanto strumento di analisi dei testi volto alla ricerca di un significato, anzi 'del' significato).

Richiamo il parallelismo diritto-filologia soprattutto per questa ragione: un rapido e anche superficiale sguardo allo sviluppo storico della filologia (che ha dunque a che fare con l'analisi del modo di far filologia) mette molto ben in evidenza quale difficile rapporto possa sorgere tra il testo e il contesto.

Di qui la divisione tra chi pensa alla filologia come tecnica di comprensione del testo a partire da se stesso e senza uscire da se stesso, e chi invece ritiene che per comprendere un testo sia indispensabile uscire da quel testo e penetrare il contesto di riferimento.

Difficile, anzi direi impossibile, affermare che il pluralismo metodologico – in qualunque settore esso operi – sia di per sé condannabile; e infatti, sempre per restare all'interno del campo della filologia, è noto che (per fissare un dies a quo) dalla seconda metà del novecento in poi essa si è avvalsa sempre più di studi e ricerche sviluppati da studiosi non propriamente filologi; e non già per abbandonare il testo ma per ritornare al testo provvisti di un quid pluris di conoscenza.

Mi sembra che il diritto sia ancora lontano, nell'abituale lavoro del giurista, da questa positiva e proficua contaminazione.

Ciò è a mio avviso un limite; e pertanto indico qui di seguito alcune possibili ragioni di una tale eccessiva cautela all'apertura interdisciplinare, nonché qualche possibile spunto propositivo.

Con l'avvertenza (e riprenderò il discorso in chiusura) che un approccio all'interdisciplinarietà (presi sul serio l'uno e l'altra) può produrre effetti favorevoli anche (e forse soprattutto) nel momento della formazione del giurista.

Partirei da un dato difficilmente contestabile: nei manuali di diritto privato è assai poco diffusa (per non dire del tutto assente; oppure, se presente, non opera nel momento dell'analisi della regola giuridica) l'idea che i) il diritto è (certamente) una tecnica, ma che ha senso e funzione solo se calata in un certo contesto politico/filosofico/sociale, e che ii) il vantaggio di apprendere la tecnica giuridica sta nel saper far cose con le regole (sotto questo aspetto certamente meritano approvazione e incoraggiamento, in Italia, le iniziative di Giovanni Pascuzzi, particolarmente attente a far sì



che si diventi non soltanto giuristi ma soprattutto giuristi consapevoli di ciò che si fa, perché si sa come, e perché, lo si fa)<sup>6</sup>.

D'altronde – se mi si permette questa notazione – è esperienza, credo, di ogni docente che il tasso di attenzione degli studenti (della maggioranza della classe) scende in modo proporzionale al tentativo dell'insegnante di collegare il cosiddetto dato normativo con problemi socio-politici più generali. Gli studenti avvertono tali tentativi come divagazioni non interessanti e non pertinenti, perché ci si trova in un corso di diritto privato e non di storia delle dottrine giuridiche (che peraltro in Italia neppure esiste).

È un fatto che giudico negativo, ma che naturalmente non dipende da una inesistente naturale refrattarietà degli studenti quanto piuttosto da una forma mentis tuttora consolidatissima (tra docenti e discenti) che fa coincidere lo studio del diritto con lo studio delle norme.

Anche qui servirebbe un poco di autoanalisi da parte dei giuristi, posto che – si sia giuristi soltanto teorici o si sia anche giuristi pratici – è comune l'esperienza di quanto margine di manovra consenta la tecnica argomentativa nel fondare una pluralità di soluzioni, l'una contrastante con l'altra.

Questo dato di fatto – lo ribadisco: un consapevole uso delle tecniche argomentative consente di mettere insieme buoni argomenti per fondare tesi diametralmente opposte – non può non essere letto nel senso che l'utilizzo del sapere concettuale, dogmatico, sistematico ha un così rilevante peso sostanziale (e quindi anche sociale) che deve essere massimo lo sforzo di assimilazione di esso, in funzione di una regolazione giuridica particolarmente sensibile alle questioni sociali che l'attualità pone e che devono essere risolte.

Ma ancora troppi giuristi sono consciamente e inconsciamente convinti che la conoscenza delle tecniche giuridiche sia qualcosa di totalmente estraneo rispetto alla storia delle idee (giuridiche e non)<sup>7</sup>. Di qui una metodologia giuridica generale di carattere tendenzialmente auto-isolantesi dal cosiddetto «non diritto».

Non intendo peraltro ridurre (ammesso che sia corretto parlare di riduzione) la problematicità del diritto al suo rapporto con i valori (nonostante che anche su questa pacifica relazione la discussione sia tuttora aperta, e a volte anche aspra); penso piuttosto che la dimensione (non dirò più autentica – dato che anche la dimensione strettamente dogmatica è altrettanto autentica: ogni unilateralismo è un errore metodologico e sostanziale: di qui, a fortiori, un sicuro fondamento della pluralità metodologica) più ampia, e come tale più comprensiva e quindi più opportuna, per accogliere al suo interno variazioni e invariazioni del diritto sia la dimensione istituzionale.

L'idea, cioè, che il diritto, in quanto fenomeno sociale, non è altro che un tassello, un componente, un frammento della società. Il diritto esiste perché esiste la società; di qui la piena appartenenza del diritto alla storia sociale e alla storia della mentalità.

6 PASCUIZZI, Giovanni. Il problem solving nelle professioni legali. Bologna: Il Mulino, 2017; PASCUIZZI, Giovanni. La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica. 2a ed. Bologna: Il Mulino, 2018; PASCUIZZI, Giovanni. Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali. 3a ed. Bologna: Il Mulino, 2019.

7 Un contributo assai rilevante – senza che si debba perciò interamente condividere – in questa direzione è il libro di DI DONATO, Francesco. La rinascita dello Stato. Bologna: Il Mulino, 2011.

Beninteso non esiste, non può e non deve esistere, un'unica prospettiva a partire dalla quale studiare il diritto; e infatti il diritto potrà anche essere soltanto studiato nella prospettiva interna (diritto come insieme di norme); resta però il fatto che il diritto, in quanto fenomeno sociale, non può essere ridotto alla prospettiva interna.

La dimensione istituzionale del diritto è a mio avviso, la più interessante, perché è la più ricca, e consente (anzi impone) allo studioso di entrare in contatto con altri settori del sapere: economico, filosofico, politico, ma ad esempio anche artistico e letterario, con indubitabili arricchimenti reciproci.

Certo, è vero che lo studioso che entra nel campo delle scienze umane e delle scienze sociali aspirando alla contaminazione, quando non addirittura all'assimilazione, ne esce profondamente rinnovato, forse anche un po' estraneo alla famiglia giuridica in senso stretto, cui precedentemente era appartenuto. Ma non credo che ciò sia un male, e del resto si tratta di una scelta che può anche essere ricondotta a una 'questione di gusti', e quindi alla sensibilità dello studioso.

Qui, evidentemente, mi muovo tra il piano descrittivo e quello prescrittivo: se, quindi, è verissimo che oggi il giurista, diciamo pure il civilista, è ancora convinto che l'apprendimento della tecnica giuridica sia un qualcosa di autonomo e, nei casi più gravi, di estraneo al contesto istituzionale di riferimento, è anche vero che troverei inopportuno e soprattutto sbagliato far travolgere il tecnicismo giuridico dall'approccio interdisciplinare.

Si tratterebbe, ancora una volta, di un unilateralismo a danno di un altro unilateralismo, che impedisce il progresso della conoscenza, e che, nelle nostre materie, può tradursi come acquisizione di una migliore consapevolezza della formazione, della strutturazione e della trasformazione degli aggregati sociali.

#### **4. LA FORMAZIONE DEL GIURISTA: QUALCHE PROBLEMA APERTO**

Posto che ogni tentativo di trasformazione radicale dell'individuo, della società e di ogni altro contesto organizzato è destinato al fallimento, e sarebbe anche intrinsecamente violento, si tratta allora, più pianamente, di applicare un approccio gradualistico al tema della formazione del giurista.

Non è certo questa la sede per individuare possibili strade percorribili; segnalerò soltanto un aspetto soffermandomi un po' più a lungo su uno specifico problema.

L'aspetto sul quale richiamo l'attenzione è il seguente: per scavalcare quelle barriere tuttora molto ben presenti tra materie positive e materie cosiddette culturali (ma spesso chi usa questa espressione lo fa in deterius) si potrebbe pensare a una cooperazione tra giuristi (termine con cui intendo denotare chiunque si occupi del fenomeno giuridico: d'altronde in altri Paesi, e penso in particolare agli USA, il professor of law ben può occuparsi di materie anche apparentemente distanti tra di esse: ma è proprio l'apparente distanza che rende proficua la riflessione e la ricerca; non per ridurre ad unità ciò che ha caratteri di differenza, ma per capire le connessioni reciproche, sempre ben presenti).

Naturalmente una cooperazione attiva tra giuristi di diverse discipline e non giuristi è impresa non facile, e al momento, in Italia, non c'è un luogo (cioè, se non altro,

una rivista, cartacea o telematica) all'uopo predisposto.

Ed ecco il problema, che ha direttamente a che fare con la formazione dell'esperto di diritto – pratico e/o teorico che sia.

L'incredibile facilità con cui – grazie alle banche dati – è possibile reperire i testi integrali delle sentenze, a prima vista potrebbe far dire che si è felicemente realizzata la nota speranza di Gino Gorla, alla ricerca spasmodica della ratio decidendi delle sentenze, e quindi nella logica del precedente autentico<sup>8</sup>. Ma tutto ciò è possibile solo se le circostanze di fatto sono il più possibili chiare.

In realtà, non è così, perché nel senso che le riviste giuridiche sono tendenzialmente tornate (con qualche eccezione) a pubblicare le sentenze non integralmente (appunto perché il lettore che lo voglia potrà, con minimo sforzo, disporre del testo integrale).

Ora, proprio l'abbondanza telematica di materiali giurisprudenziali fa a mio avviso tornare di grandissima attualità la lezione di Gorla e le esigenze – diciamo pure teoretiche – ad essa sottostanti.

È cioè oggi indispensabile e urgente ritornare a uno studio della sentenza che consenta di ricostruire gli orientamenti giurisprudenziali, laddove si ha la tendenza, spesso, a leggere la sentenza in relazione a se stessa, senza compiere quello sforzo sistematico di collocare il precedente in un contesto più ampio (di modo che si possa evitare di attribuire un valore uguale e indistinto alla pronunce di Cassazione, come se ciascuna di esse costituisse di per sé un precedente; naturalmente, è molto più facile commentare una sentenza isolandola dal flusso giurisprudenziale, che non ricostruire l'orientamento giurisprudenziale a partire da una determinata sentenza).

Ma si tratta di un'operazione che il giurista – se non altro quello accademico – non può non compiere, altrimenti viene meno a un dovere fondamentale: conoscere il diritto vivente per ciò che esso è (qui viene in luce l'importanza del momento ricognitivo-descrittivo, che non può essere trascurato).

Eppure (forse anche per la progressiva eliminazione dei seminari dai corsi universitari italiani di diritto) sembra prevalere invece la tendenza (nel contesto della lezione accademica, e in particolare nei corsi avanzati), o a considerare la massima un buon surrogato della sentenza, o a pensare che la lettura di qualche sentenza per esteso possa essere soddisfacente, sotto il profilo della ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali.

Naturalmente non è così, e del resto non può essere dubbio che il modo in cui si imposta la lezione è conseguenza di ciò che si pratica come studiosi.

L'ho detto più sopra: ridicolo sarebbe un programma rivoluzionario, ma certamente è indispensabile (se non modificare, quanto meno) interrogarsi su che cosa ha da essere il giurista nella società aperta, complessa, pluralista, e su come questo giurista debba essere formato.

Sotto tale profilo, occorre anche chiedersi se non sia oggi opportuno avvicinare la funzione formativa dell'Università alla scuola superiore, nella consapevolezza che la formazione del giurista certo non si esaurisce con il termine del ciclo universitario,

<sup>8</sup> Su questi aspetti va vista la lucida presa di posizione di LUPOI, Maurizio. "L'interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?", in *Contratto e Impresa*, 1999, vol. 15, fasc. 1, p. 234-262).



dovendo essere completata con la frequenza di uno o più corsi post lauream (e ciò in attesa che il reclutamento di avvocati, magistrati e notai possa essere rimesso a una selezione incentrata sulla frequenza di apposite Scuole istituzionalizzate, superando il concorso pubblico e l'esame di Stato – entrambi largamente insoddisfacenti e inefficienti nel reclutamento delle persone effettivamente più preparate e che, anzi, mortificano l'appartenenza del diritto alle scienze sociali).

## BIBLIOGRAFIA

ALPA, Guido/MACARIO, Francesco (a cura di). Diritto civile del novecento: scuole, luoghi, giuristi. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

Canfora, Luciano. Le ideologie del classicismo. Torino: Einaudi, 1980.

DI DONATO, FRANCESCO. LA RINASCITA DELLO STATO. BOLOGNA: IL MULINO, 2011.

LIBERTINI, MARIO. "PASSATO E PRESENTE NEL DIRITTO COMMERCIALE (A PROPOSITO DI TRE LIBRI RECENTI)", IN QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO, XLIX (2020), P. 735-771.

LUPOI, Maurizio. "L'interesse per la giurisprudenza: è tutto oro?", in Contratto e Impresa, 1999, vol. 15, fasc. 1, p. 234-262).

PASCUZZI, Giovanni. Il problem solving nelle professioni legali. Bologna: Il Mulino, 2017.

PASCUZZI, Giovanni. La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica. 2ª ed. Bologna: Il Mulino, 2018.

PASCUZZI, Giovanni. Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali. 3a ed. Bologna: Il Mulino, 2019.

STELLA RICHTER JR., MARIO. RACCONTI ASCARELLIANI. NAPOLI: EDITORIALE SCIENTIFICA, 2020.